

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE VENETA

Parti I, II e III

VENEZIA, 25 GENNAIO 1980

Si pubblica d'ordinario
con frequenza settimanale

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - VENEZIA (CA' BALBI) - TEL. 707700

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 1.

Rifinanziamento di interventi previsto dall'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 e successive modificazioni.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il limite di L. 50.000.000.000 di cui all'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 e successive proroghe e modificazioni, è elevato a L. 70.000.000.000.

Al nuovo finanziamento sono applicabili le provvidenze previste dagli articoli 4 e 5 della stessa legge regionale. Le stesse provvidenze sono estese anche a beneficiari di contributi regionali disposti con provvedimenti legislativi emanati successivamente al 1975.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 22 gennaio 1980

Tomelleri